

Allegato I

NOTA SCHEMA PROCEDURA ISCRIZIONE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 212, COMMI 18,19 E 21 DEL D.LGS. N. 152/06:

1. le imprese interessate presentano alla Sezione regionale territorialmente competente la comunicazione di inizio di attività corredata dalla documentazione prevista dall'art. 13, comma 3, del DM 406/98 e dalle deliberazioni del Comitato Nazionale.

2. la Segreteria della Sezione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività verifica la completezza formale della documentazione richiesta.

3. nel caso di esito positivo della suddetta verifica, la Sezione regionale rilascia all'interessato apposita attestazione di presa d'atto dell'avvenuta iscrizione, o revisione dell'iscrizione, a firma del Segretario (ai sensi dell'All."A della Delibera").

Al riguardo, viene precisato che tale attestazione di avvenuta iscrizione, avendo natura ricognitiva e non provvidamentale, non deve essere "deliberata" dalla Sezione regionale. Essa, tuttavia, risulta **necessaria ai fini del controllo sul regolare svolgimento dell'attività di trasporto oggetto dell'iscrizione**. Pertanto, **copia della stessa, corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto fino al rilascio del provvedimento d'iscrizione di cui al successivo punto 5.**

4. nel caso di esito negativo della verifica inerente la completezza della documentazione, la Segreteria della Sezione regionale chiede all'interessato di regolarizzare la comunicazione di inizio di attività e la relativa documentazione entro un termine non superiore a 30 giorni lavorativi (All."B"), pena il diniego dell'iscrizione (All."C"). Resta inteso che il termine di validità ed efficacia della comunicazione di inizio di attività decorre da quando la stessa risulta completa di tutta la documentazione richiesta.

5. entro 30 giorni lavorativi dal rilascio della suddetta attestazione, la Sezione regionale verifica l'idoneità della documentazione a corredo della comunicazione di inizio di attività, nonché la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività. In caso di esito positivo, la Sezione rilascia all'interessato il provvedimento di iscrizione all'Albo secondo i modelli allegati sotto la lettera "D". **L'efficacia dell'iscrizione decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio di attività completa di tutta la documentazione richiesta.**

6. In caso contrario, la Sezione regionale dispone, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del DM 406/98, il divieto di prosecuzione dell'attività (All."E"), salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione stessa. Si rammenta che non è comunque ammessa la conformazione dell'attività in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni; in tali casi il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La Sezione regionale dà notizia al Comitato nazionale e alla Provincia territorialmente competente dei provvedimenti adottati, fermo restando che alle imprese che svolgono attività oggetto d'iscrizione in esame a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1, del D.Lgs. 152/06.